

**Regolamento
sul pretirocinio**
(del 4 settembre 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978,
- l' Ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979,
- la Legge sull' orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998,
- il Regolamento della Legge sull' orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 20 ottobre 1998,

d e c r e t a :

Scopo

Art. 1 ¹Il pretirocinio è destinato ai giovani di ambo i sessi che, assolto l' obbligo scolastico, non sono in grado di iniziare un tirocinio.

²Esso si articola, a seconda delle ragioni sottese all' impossibilità di iniziare il tirocinio, in:

- a) pretirocinio di integrazione, per giovani immigrati con difficoltà linguistiche;
- b) pretirocinio di motivazione, per giovani al beneficio di provvedimenti della Legge federale sull' assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
- c) pretirocinio di orientamento, per giovani che non hanno maturato una scelta definitiva di formazione professionale.

Domanda per l' ammissione al pretirocinio

Art. 2 ¹La domanda di ammissione di un giovane al pretirocinio deve essere presentata alla Divisione della formazione professionale (detta in seguito Divisione).

²Alla domanda di ammissione devono essere allegati, a seconda dell' indirizzo:

- a) per gli allievi che hanno frequentato le scuole cantonali, il giudizio motivato dell' orientatore professionale sull' opportunità di seguire tale corso;
- b) le attestazioni dei servizi cantonali del mercato del lavoro;
- c) il rapporto della direzione scolastica o di altre autorità scolastiche attestante l' iter scolastico seguito dal richiedente.

Esame della domanda

Art. 3 La Divisione esamina la domanda, eventualmente con la collaborazione dell' Ufficio di orientamento scolastico e professionale o della direzione scolastica precedente, e decide sull' ammissione al pretirocinio del richiedente, dandone comunicazione alle parti interessate.

Struttura del corso

Art. 4 Il pretirocinio dura di regola un anno ed è strutturato in:

- a) una parte scolastica, mediamente due giorni alla settimana;
- b) una parte lavorativa, mediamente tre giorni alla settimana, organizzata in attività di laboratorio o in periodi di pratica in azienda.

Insegnamento scolastico

Art. 5 ¹L' insegnamento professionale viene impartito da docenti particolarmente qualificati.

²Esso comprende materie di cultura generale e di orientamento professionale secondo un programma commisurato alle attitudini dei giovani.

³Alla fine dell' anno scolastico i docenti trasmettono alla Divisione un rapporto dettagliato che attesti il grado di preparazione nelle materie scolastiche e le possibilità di collocamento professionale.

Periodi di pratica (stages)

Art. 6 I periodi di pratica (stages professionali) si possono tenere in aziende pubbliche o private come pure nei centri professionali riconosciuti dall' autorità cantonale.

Frequenza

Art. 7 Il giovane ammesso al pretirocinio deve presenziare regolarmente alle attività scolastiche e lavorative proposte.

Orientamento e collocamento

Art. 8 ¹Il giovane in pretirocinio compie ogni sforzo d' intesa con i docenti, gli orientatori professionali ed eventualmente gli ispettori di tirocinio, affinché entro il termine dell' anno possa stipulare un contratto di tirocinio.

²Se, durante il corso, prima della fine dell' anno scolastico, il giovane sottoscrive un contratto di tirocinio, viene subito esonerato dalla frequenza al pretirocinio.

Attestato

Art. 9 ¹Alla fine del corso al giovane viene rilasciato un attestato di frequenza con l' indicazione dei giorni di scuola, delle materie trattate e degli stages seguiti.

²L' attestato è firmato dal direttore della Divisione e dal responsabile del corso.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 10 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l' anno scolastico 2001/2002.

Pubblicato nel **BU 2001**, 300.